

Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000